



Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

I.I.S. "CROCE-ALERAMO"

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SPORTIVO, SERVIZI PER LA SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE e CORSI PER GLI ADULTI, TECNICO ECONOMICO

Centrale (licei e corso serale): Viale Battista Bardanzellu, 7 – 00155 Roma

Tecnico economico-Liceo Linguistico: Via Sommovigo, 40

Professionale Servizi per la Sanità e Assistenza sociale: Via G. Capellini, 11

Tel. +39 06 121122925 – C.F. 97846620587 – Codice Univoco Fatturazione UFIMK8

rmis113003@istruzione.it – rmis113003@pec.istruzione.it – <http://www.crocealeramo.edu.it>

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(approvato con delibera n.34 del Consiglio di istituto del 22 dicembre2025)

VISTI

- gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante *Statuto delle studentesse e degli studenti*, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante *Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche*;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*;
- la legge 17 maggio 2024, n. 150, recante disposizioni in materia di responsabilità, partecipazione e tutela della comunità scolastica;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 134 del 2025;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 del 2025;
- la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante *Misure di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo*;
- la legge n. 70 del 30 maggio 2024 *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*.
- le Linee di indirizzo del Ministero dell'istruzione e del merito in materia di disciplina, comportamento, prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- il Patto educativo di corresponsabilità dell'Istituto;
- il Regolamento di Istituto.

CONSIDERATO

- che il Regolamento di disciplina deve garantire il pieno rispetto dei diritti degli studenti e delle studentesse, assicurando al contempo il regolare svolgimento della vita scolastica e la tutela dell'intera comunità;
- che ogni sanzione disciplinare deve avere finalità educativa, essere proporzionata, temporanea e ispirata ai principi di responsabilizzazione, riparazione del danno e rispetto della persona;
- che la scuola ha il dovere di prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promuovendo comportamenti rispettosi, sicuri e inclusivi, anche attraverso attività di educazione digitale, mediazione tra pari e segnalazione tempestiva di episodi;

VIENE EMANATO

il presente Regolamento di disciplina, che costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

PREMESSA

- Art. 1 - Il presente Regolamento attua le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D.P.R. del 24.06.1998 n. 249, “*Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria*”, e delle modifiche e integrazioni degli stessi articoli previsti dal D.P.R. del 21.10.2007 n. 235 e dal **DPR 134/2005**.
- Art. 2 - Recepisce le linee di indirizzo della CM prot. n. 2546/DGS del 23.05.2007 “*Scuola e legalità*”, per cui: “*la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua funzione educatrice quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento*”, **la legge n. 70 del 30 maggio 2024**.
- Art. 3 - Il presente Regolamento definisce violazioni disciplinari, sanzioni delle stesse e ricorsi, anche alla luce della legge 150/2024 che ha introdotto importanti novità sulla valutazione del comportamento degli studenti, della Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025 e del **DPR dell’8 Agosto 2025 numero 135**.

FINALITÀ

- Art. 4 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Devono essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno. L’intento è di rafforzare l’idea che la scuola non debba soltanto trasmettere conoscenze, ma anche **educare alla cittadinanza**. La sospensione non è più una parentesi vuota, un “tempo perso” lontano dalla scuola, ma diventa **spazio educativo alternativo**. In altre parole, l’errore non viene ignorato né minimizzato, ma trasformato in una occasione di apprendimento civico e sociale. L’approccio si ispira ai principi della **giustizia riparativa**, applicati in ambito scolastico: non punire per escludere, ma rieducare per reintegrare. L’obiettivo finale è ridurre la recidiva dei comportamenti scorretti, aiutare gli studenti a comprendere le conseguenze delle proprie azioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

COMPORAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI

- Art. 5 - Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari le violazioni dei doveri scolastici, come elencati nell’articolo 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249, che attengono ad un corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, durante le attività curricolari ed extracurricolari, ivi comprese visite guidate, lezioni itineranti e viaggi d’istruzione, e comunque qualsiasi attività prevista dal POF.
- Art. 6 - Nell’ambito della previsione generale e nell’elencazione descrittiva che segue, non esaustiva, sono configurate le sotto specificate violazioni disciplinari:

A) *Violazione dei doveri dello studente nel comportamento scolastico*

- 1) *falsificazioni di firme e/o documenti*
- 2) *ritardi al rientro dall’intervallo e/o al cambio dell’ora*
- 3) *mancata esecuzione delle attività in classe*
- 4) *mancanza del materiale necessario per le attività didattiche*
- 5) *uscita non autorizzata dall’edificio scolastico*
- 6) *utilizzo indebito delle uscite di sicurezza*
- 7) *disturbo dell’attività didattica*
- 8) *violazione del divieto dell’utilizzo del cellulare e/o altri dispositivi*

elettronici non consentiti

B) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica

- 1) *violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, genitori, studentesse e studenti), anche con comportamenti o espressioni ingiuriose e lesive dell'altrui personalità*
- 2) *comportamenti e atti violenti lesivi dell'incolumità altrui*
- 3) *sottrazione indebita di beni altrui*
- 4) *introduzione e uso nell'Istituto di alcolici e/o sostanze stupefacenti*
- 5) *violazione del divieto di fumo*
- 6) *violazione delle disposizioni e dei dispositivi di sicurezza che compromettono il diritto allo studio*

C) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture e delle attrezzature

- 1) *deterioramento, danneggiamento o dispersione volontaria di arredi e/o attrezzature;*
- 2) *violazione del decoro e della pulizia dell'Istituto*
- 3) *violazione dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati*
- 4) *sottrazione indebita di beni dell'Istituto*

Art. 7 - Costituiscono casi di gravissime mancanze disciplinari i reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, gli atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (cfr. DPR235/07 art. 1 di modifica dell'art. 4 del DPR 249/98) e/o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (p.es. incendio, allagamento, ecc.).

PRINCIPI E PROCEDIMENTI IN MATERIA DI SANZIONI

Art. 8 - La responsabilità disciplinare è personale.

Art. 9 - Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni; in caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica le ragioni dovranno essere esposte per iscritto.

Art. 10 - La volontarietà, intesa come dolo, e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni nonché la reiterazione del dolo, sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

Art. 11 - Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art. 12 - Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- risarcimento del danno;
- ammonizione scritta;
- allontanamento dalle lezioni;
- allontanamento dalla comunità scolastica, fino al termine dell'anno scolastico o anche con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli Esami di Stato.

N.B.: Non costituiscono procedimento disciplinare il richiamo verbale, annotazioni, note disciplinari.

N.B.: Le annotazioni e gli avvisi sui comportamenti difformi al regolamento scolastico, che vengono trasmessi alle famiglie e che non sono trascritti come note disciplinari, non concorrono al voto di condotta agli scrutini.

Art. 13 - Le sanzioni tengono conto della situazione personale e di contesto, e delle conseguenze della violazione; è sempre offerta la possibilità di convertire in parte o in tutto, e comunque di affiancare la sanzione con attività di natura sociale, culturale e comunque a favore della comunità scolastica, quali attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi presenti nella scuola, in particolare a supporto delle biblioteche, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, ecc. come indicato nella **TABELLA B** che è parte integrante del presente Regolamento.

N.B. Le attività descritte in TABELLA B e inerenti ai progetti del PTOF potranno prevedere l'inserimento degli alunni e delle alunne sottoposti a sanzioni all'interno dei progetti stessi per consentire la conversione della sanzione.

Art. 14 - Le violazioni disciplinari individuate nell'art. 6 si configurano di entità lieve, rilevante o grave e prevedono le sanzioni, con relativo organo sanzionatore, indicate nella allegata Tabella A, che è parte integrante del presente Regolamento. Solo in presenza di fatti gravissimi, quali quelli indicati all'art. 7, e tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, si procede in deroga al DPR 249, art. 4, comma 7, con un allontanamento superiore a 15 giorni e comunque adeguato alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art. 15 - La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

Art. 16 - Per violazioni riconducibili alle tipologie A, B e C sopra indicate nell'art.6 ma non direttamente ivi elencate sono applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente entità.

Art. 17 - La violazione disciplinare deve essere contestata per iscritto entro max. 3 giorni dall'evento o dalla scoperta dello stesso, ed è comminata dall'organo sanzionatore individuato nella allegata Tabella A entro i successivi 5 giorni: in caso l'organo sanzionatore sia il Consiglio di classe, questo deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi genitori e studenti eletti.

E' dovere dello studente sanzionato o del genitore di questi astenersi, qualora faccia parte dell'organo sanzionatore: in tal caso il Dirigente Scolastico procede alla surroga con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente da lui scelto.

In caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni, fino all'esclusione dallo scrutinio finale e alla non ammissione agli Esami di Stato, l'istituto deve promuovere, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento anche temporaneo dalle lezioni e dalla comunità scolastica deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla famiglia, con le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa: tale obbligo è riferito anche al caso di studenti maggiorenni.

Art. 18 - I due DPR 134 e 135 del 2025 citati nell'art. 1 e 3 del presente regolamento introducono un profondo cambiamento nella disciplina delle sanzioni e delle sospensioni dalle lezioni. L'idea di fondo è superare la logica esclusivamente punitiva per trasformarli in occasioni di crescita e responsabilizzazione prevedendo che in caso di:

- **Sospensioni brevi da 1 a 2 giorni:** comporta l'allontanamento dalle lezioni. Lo studente dovrà invece svolgere attività di approfondimento educativo e riflessione critica sui comportamenti che hanno portato alla sanzione. Questo può tradursi, ad esempio, nella redazione di un elaborato, nella partecipazione a un progetto formativo o in un confronto guidato con i docenti. Le attività sono descritte nella TABELLA B allegata al presente regolamento e parte integrante dello stesso.
- **Sospensioni da 3 a 15 giorni:** “attività di cittadinanza attiva e solidale” (art.4, comma 8ter)
 - a. Presso strutture ospitanti convenzionate o, “in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti” (art.4, c.8quater) e “nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti” (art.6, c.3bis)
 - b. Presso la scuola, a favore della comunità scolastica; le attività sono descritte nella tabella B allegata al presente regolamento e parte integrante dello stesso.

Art. 19 - La rilevanza penale di illeciti disciplinari e/o il risarcimento degli eventuali danni arrecati non esclude l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

Art. 20 - Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante l'Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 21 - In caso di inadempienze dello studente di rilevante gravità o in situazioni in cui sia necessario tutelare, mediante un intervento urgente, l'interesse della collettività (cfr. art. 7), il Dirigente scolastico può disporre i provvedimenti cautelari più adeguati: il procedimento ordinario interverrà comunque successivamente.

ORGANO DI GARANZIA E RICORSI

Art. 22 - All'atto del suo insediamento il Consiglio d'Istituto nomina l'Organo di garanzia con i seguenti compiti:

- decidere sui ricorsi contro le sanzioni di cui al seguente articolo
- decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”

L'Organo di garanzia è composto da:

- 2 docenti designati dal Consiglio d'Istituto, all'interno di una rosa di 4 nomi indicati dal Collegio docenti;
- 1 genitore eletto;
- 1 studente eletto,
- 1 rappresentante del personale non docente eletto, preferibilmente fra i collaboratori scolastici;

E' presieduto dal Dirigente Scolastico. L'elezione dei membri avviene contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto; in caso di decadenza dei membri si procede ad elezione suppletiva. L'Organo di garanzia dura in carica tre anni.

Art. 23- In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) si procede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa componente, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente scelto dal Dirigente Scolastico.

Art. 24 - Contro le sanzioni che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, lo studente può presentare ricorso all'Organo di garanzia, entro 15 giorni dalla notifica della sanzione. L'Organo di garanzia delibera entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, ma deve comunque essere presente la maggioranza dei membri; l'astensione al voto non influisce sul conteggio dei voti. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 25 - E' possibile un'ulteriore impugnazione: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel regolamento d'istituto, è attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale del parere vincolante dell'organo di garanzia regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia dell'istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

A SEGUIRE :

→ **TABELLA A MANCANZE DISCIPLINARI – SANZIONI – ORGANO SANZIONATORE – RICORSI**

→ **TABELLA B Nuovo Regime delle Sanzioni Disciplinari (D.P.R. n. 134/2025)**

MANCANZA DISCIPLINARE	ENTITA' DELLA MANCANZA	SANZIONE	ORGANO SANZIONATORE	ORGANO PER IL RICORSO	TERMINE DEL RICORSO
A2-A3 - A4 - A6 - A7- A8- B5-C1 – C2-C3 <i>*(vedere tabella di riferimento sottostante)</i>	Lieve	Nota disciplinare scritta	Docente	Dirigente Scolastico	Immediato
	Lieve reiterata	Nota disciplinare scritta	Docente	Dirigente Scolastico	Immediato
A1 - A7- A8 - B1 - B4 - B6 - C1 - C2-C4 <i>*(vedere tabella di riferimento sottostante)</i>	Rilevante	Ammonizione scritta.	Dirigente scolastico		
		Allontanamento dalle lezioni (da 1 a 2 giorni)	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette	5 giorni
	Rilevante reiterata	Allontanamento dalle lezioni (da 3 a 15 giorni)	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette	Organo di garanzia	15 giorni
A5 - A8 B1 - B2 - B3 - B4 C1 - C4 <i>*(vedere tabella di riferimento sottostante)</i>	Grave	Allontanamento dalle lezioni (da 3 a 15 giorni)	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette	Organo di garanzia	15 giorni
	In presenza di fatti gravissimi, tali da configurare una fattispecie astratta di reato	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 16 giorni fino al termine delle lezioni)	Consiglio di Istituto	Organo di garanzia	15 giorni

N.B. Nei casi di mancanza che preveda un danno alla scuola, il risarcimento del danno si aggiunge alla sanzione indicata (cfr. anche art. 18).

******tabella di riferimento*

<p>A) Violazione dei doveri dello studente nel comportamento scolastico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) falsificazioni di firme e/o documenti 2) ritardi al rientro dall'intervallo e/o al cambio dell'ora 3) mancata esecuzione delle attività in classe 4) mancanza del materiale necessario per le attività didattiche 5) uscita non autorizzata dall'edificio scolastico 6) utilizzo indebito delle uscite di sicurezza 7) disturbo dell'attività didattica 8) violazione del divieto dell'utilizzo del cellulare e/o altri dispositivi elettronici non consentiti 	<p>B) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, genitori, studentesse e studenti), anche con comportamenti o espressioni ingiuriose e lesive dell'altrui personalità 2) comportamenti e atti violenti lesivi dell'incolumità altrui 3) sottrazione indebita di beni altrui 4) introduzione e uso nell'Istituto di alcolici e/o sostanze stupefacenti 5) violazione del divieto di fumo 6) violazione delle disposizioni e dei dispositivi di sicurezza che compromettono il diritto allo studio
<p>C) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture e delle attrezzature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) deterioramento, danneggiamento o dispersione volontaria di arredi e/o attrezzature; 2) violazione del decoro e della pulizia dell'Istituto 3) violazione dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 4) sottrazione indebita di beni dell'Istituto 	

TABELLA B

Nuovo Regime delle Sanzioni Disciplinari (D.P.R. n. 134/2025)

Le sanzioni disciplinari sono ridefinite con un forte accento sulla funzione educativa, riparativa e non solo punitiva.

Durata Sospensione	Modalità della Sanzione	Finalità	Attività
Fino a 2 giorni	Lo studente non è allontanato dalle lezioni, ma deve svolgere Attività di Approfondimento e Riflessione sulle conseguenze del suo comportamento a scuola.	Mantenere il rapporto con la comunità scolastica e favorire l'autocritica e la consapevolezza del danno.	<ul style="list-style-type: none"> - Scrivere un testo per riflettere sulle proprie azioni, emozioni e esperienze passate per acquisire una maggiore consapevolezza di sé. - Produzione di un elaborato sulle conseguenze del proprio comportamento a partire da un tema di ed. civica da presentare alla classe.
Oltre 2 giorni (fino a 15 giorni)	Lo studente è coinvolto in Attività di Cittadinanza Attiva e Solidale (es. volontariato, assistenza, cura dei beni comuni) presso enti e strutture convenzionate con la scuola.	Garantire un'esperienza riparativa per la comunità e formativa per lo studente, secondo un principio di temporaneità e gradualità. Tali attività possono proseguire anche dopo il rientro in classe.	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di riflessione, studio e approfondimento sul Regolamento Scolastico di Istituto con eventuale elaborazione di nuove proposte da apportare al Regolamento stesso. - Attività di studio sulla Costituzione e i diritti umani. -Attività di studio sulla Lotta contro la criminalità organizzata. - Contrasto al bullismo e al cyberbullismo ed educazione al corretto utilizzo dei social media. -Educazione stradale e sicurezza. Iniziative per la raccolta differenziata e la riduzione degli sprechi. -Cura e valorizzazione dei beni comuni e delle aree verdi. -Pulizia, riordino e valorizzazione degli spazi scolastici. -Promozione della parità di genere e lotta alla discriminazione. -Partecipazione a iniziative che valorizzano la diversità, l'inclusione sociale e l'accoglienza come ad esempio tutoraggio di compagni.

			<ul style="list-style-type: none"> - Attività volte a riconoscere e mettere in atto comportamenti rispettosi, empatici e consapevoli all'interno delle loro relazioni inter-personali. -Attività volte a sviluppare negli studenti le competenze per compiere scelte alimentari autonome, critiche e responsabili per la propria salute presente e futura. -Laboratorio teatrale volto a realizzare spettacoli che promuovano l'inclusione e il benessere relazionale. -Attività che mirino all'aumento della consapevolezza e della responsabilizzazione individuale in rapporto al proprio corpo e ai rischi dell'assunzione occasionale delle Smart Drugs. -Laboratori formativi per Promuovere alla mobilità dolce, rafforzare la sicurezza stradale, incentivare la cittadinanza attiva e digitale. -Progetti di educazione alla cittadinanza.
Oltre 15 giorni	La sanzione (di competenza del Consiglio di Istituto) mantiene l'obbligo delle Attività di Cittadinanza Solidale e prevede l'intervento obbligatorio dei servizi sociali e/o psico-pedagogici per un percorso di reinserimento.	Sanzionare le infrazioni più gravi, con l'obiettivo prioritario di un reinserimento positivo.	

N.B. Le attività descritte e inerenti ai progetti del PTOF potranno prevedere l'inserimento degli alunni e delle alunne sottoposti a sanzioni all'interno dei progetti stessi.